QCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

DM 6 febbraio 2018 nr. 8283 - "Decreto Ministeriale in materia di disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il Decreto Ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378".

Premesso che l'articolo 84 del Reg. (CE) 889/2008 obbliga l'importatore a comunicare, all'Organismo di Controllo, le informazioni sulle partite importate utilizzando il sistema informativo veterinario integrato TRACES, l'Autorità Competente nazionale (MiPAAF) ha, inizialmente, applicato il disposto del suddetto articolo del Regolamento con il DM 9 agosto 2012 nr. 18378 che prevede quanto segue:

……..omissis……..
3. Gli importatori assolvono agli obblighi previsti all'art. 84 del Reg. (CE) n. 889/2008 informando, almeno sette giorni prima, l'Organismo di Controllo al quale sono assoggettati e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF) - (Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca), di ogni partita che deve essere immessa in libera pratica nell'Unione Europea;
4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "comunicazione arrivo merce: ragione sociale dell'importatore", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato I del presente Decreto;
……..omissis……..

Con il DM 6 febbraio 2018 nr. 8283, che abroga e sostituisce il DM 9 agosto 2012 n. 18378 recante "Disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi Terzi", il Legislatore nazionale ha ritenuto opportuno stabilire che le comunicazioni preventive di arrivo merce (di cui all'art. 1, par. 4 del DM 18378/2012), debbano essere inviate per via telematica inserendo i dati in ambedue i sistemi di seguito specificati:
- SIB - Sistema Informativo Biologico di cui al Decreto Ministeriale 1 febbraio 2012 n. 2049;
- TRACES - Trade Control and Expert System.
Il Legislatore nazionale ha ritenuto opportuno, inoltre, fornire indicazione per l'accesso ai servizi informativi resi disponibili dai sistemi SIB e TRACES.
In particolare il DM 6 febbraio 2018 nr. 8283 ha disposto quanto segue:

1) IMPORTAZIONE

L'importatore (ogni persona fisica o giuridica della Comunità che presenta una partita ai fini della sua immissione in libera pratica nella Comunità, di persona o tramite un rappresentante) può importare prodotti biologici da Paesi terzi

esclusivamente se iscritto nell'Elenco nazionale degli operatori biologici, alla categoria "Importatori", così come previsto dall'articolo 7 del DM 1° febbraio 2012 nr. 2049.
L'iscrizione nel suddetto Elenco avviene con Autorizzazione Ministeriale (identificata con numero e data), che deve essere resa disponibile, nel corso delle visite di sorveglianza, dall'importatore.

2) PRIMO DESTINATARIO

Per primo destinatario (ogni persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve in vista di un'ulteriore preparazione e/o della sua commercializzazione), deve intendersi ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria "Importatori" o "Preparatori" di cui all'art. 7 del DM 1° febbraio 2012 n. 2049.
I prodotti biologici importati, dopo la loro immissione in libera pratica, possono essere consegnati, in vista di un'ulteriore preparazione e/o della loro commercializzazione, esclusivamente a un primo destinatario.

3) UTILIZZO DI TRACES

Il DM 6 febbraio 2018 nr. 8283 ha stabilito che la validazione delle utenze sul sistema TRACES per gli importatori, i primi destinatari e per gli Organismi di Controllo, ai fini della gestione di propria competenza del certificato di ispezione, è effettuata da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Le procedure operative per l'acquisizione delle credenziali di accesso al sistema TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione Europea – Agricoltura e Sviluppo Rurale – Agricoltura biologica e il portale del Sistema di Informazione nazionale sull'Agricoltura Biologica – SINAB.

4) COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ARRIVO MERCE

Il DM 6 febbraio 2018 nr. 8283 ha modificato le modalità di invio delle comunicazioni di arrivo merci e la tempistica d'invio. Infatti il predetto Decreto ha stabilito che gli importatori trasmettono, al Ministero e all'Agenzia delle Dogane, entro tre giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale, le comunicazioni preventive di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema Informatico Biologico (SIB).
Le eventuali modifiche alle comunicazioni di arrivo merce, devono essere trasmesse dagli importatori entro 24 ore antecedenti la data di arrivo prevista.
***NdR**: in attesa di verifica delle modalità di attivazione del servizio reso disponibile sul SIB (invio automatico delle comunicazioni all'OdC dell'importatore), le comunicazioni di arrivo merce dovranno essere inviate alla QC per posta elettronica all'indirizzo lettera@qcsrl.it.*
Le procedure operative per l'utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'importatore, ove richiesto dalle Autorità Competenti o dal proprio Organismo di controllo, è obbligato a fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni di arrivo merce.

5) CONTROLLI SULLE IMPORTAZIONI

La QC S.r.l., così come disposto dall'articolo 6 del DM 6 febbraio 2018 nr. 8283, deve:
a) Verificare che le comunicazioni di arrivo merce, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformità alle disposizione del Reg. (CE) n. 1235/2008 accertando, altresì, la completezza e la correttezza della

documentazione in possesso dell'importatore al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate nonché la relativa tracciabilità.

b) Elaborare una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto:

- delle quantità;
- della qualità;
- del valore dei prodotti importati;
- dei risultati dei precedenti controlli;
- del rischio di scambio di prodotti;
- e di qualsiasi informazione riferita al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato.

c) Elaborare un piano di controlli che preveda controlli frequenti e, se del caso, non preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di cui è stata data comunicazione, assicurando anche il rispetto delle modalità di trasporto dalla sede dell'esportatore nel paese terzo al primo destinatario e dalla sede o dai magazzini del primo destinatario fino ai destinatari all'interno della Comunità.

6) ENTRATA IN VIGORE

Il DM 6 febbraio 2018 nr. 8283 è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il suddetto Decreto è disponibile sul sito del SINAB, alla sezione "Normative".

7) COMUNICAZIONE ANNUALE IMPORTAZIONI

Nel caso in cui la pubblicazione del DM 6 febbraio 2018 nr. 8283 avvenga oltre il 15 febbraio 2018, in assenza di eventuali chiarimenti da parte del MiPAAF, l'adempimento previsto all'articolo 2 del DM 9 agosto 2012 nr. 18378, che prevede la comunicazione annuale importazioni, deve essere rispettato. Pertanto la comunicazione riepilogativa per l'anno 2017 dovrà essere inviata entro la data del 15 febbraio 2018, secondo le procedure stabilite dal DM 9 agosto 2012 nr. 18378.

Per quanto in premessa, tutti gli importatori, iscritti nell'Elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici, devono inviare, entro il 15 febbraio 2018, la comunicazione annuale importazioni al MiPAAF ed alla QC S.r.l., comunicando il riepilogo delle quantità importate nell'anno 2017.

La comunicazione deve essere trasmessa, tramite posta elettronica:

- al MiPAAF, all'indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it;
- alla QC S.r.l., all'indirizzo lettera@qcsrl.it;

indicando in oggetto "comunicazione annuale importazioni: *ragione sociale dell'importatore*", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato II del DM 9 agosto 2012 nr. 18378.

In assenza di importazioni per l'anno 2017, l'importatore dovrà ugualmente adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 2 del DM 9 agosto 2012 nr. 18378, come sopra specificato, indicando "*nessuna importazione avvenuta*".

8) IMPORTAZIONE DALLA SVIZZERA

Così come specificato dal MiPAAF, con Nota nr. 73020 del 9 ottobre 2017, il DM 9 agosto 2012 nr. 18378 è pienamente applicabile anche nel caso di importazioni dalla Svizzera atteso che l'accordo UE-Svizzera non prevede alcuna deroga rispetto agli obblighi informativi di cui all'art. 84 del Reg. (CE) n. 889/2008, recepiti a livello nazionale dall'art. 1, comma 3, del suddetto Decreto.